

Circolare 23692/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lavorare stanca: è il titolo di una raccolta di poesie di Cesare Pavese. Ma talvolta il lavoro provoca danni più profondi di natura fisica e psicologica, sui quali è chiamata a indagare la “Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro” creata dal testo unico (decreto legislativo 81/2008) in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

Il testo unico, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, ribadisce e rafforza il principio in forza del quale la valutazione dei rischi da lavoro, obbligo del datore di lavoro pubblico e privato e attività pregiudiziale a qualsiasi intervento di tipo organizzativo e gestionale in azienda, deve comprendere tutti i rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; non solo, quindi, i fattori di rischio tradizionali (come, ad esempio, i rischi relativi all'uso di sostanze pericolose o di macchine), quanto anche rischi di tipo immateriale, tra i quali, espressamente, quelli che riguardano lo *stress* lavoro-correlato, quale definito dall'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, recepito in Italia dalle parti sociali il 9 giugno 2008 (vedi *box*).

La affermazione di tale principio è stata accompagnata dalla previsione che la valutazione del rischio da *stress* lavoro-correlato avvenga tenendo conto delle indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, organo tripar-

LAVORO STRESS- SANTE E SI VA IN



tito presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quale si trovano rappresentate le Amministrazioni centrali competenti

in materia, le Regioni e la parti sociali. La Commissione consultiva ha approvato le indicazioni relative provvedendo in tal modo a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da *stress* lavoro-correlato.

Il documento persegue le seguenti linee di indirizzo: 1) brevità e semplicità, in quanto destinato ad un utilizzo ampio e riferito a imprese non necessariamente munite di strutture di supporto in possesso di specifiche competenze sul tema; 2) individuazione di una metodologia applicabile a ogni organizzazione di lavoro; 3) applicazione di tale metodologia a “gruppi di lavoratori” esposti, in maniera omogenea, allo *stress* lavoro-correlato e non al “singolo” lavoratore, il quale potrebbe avere una sua peculiare percezione delle condizioni di lavoro; 4) valorizzazione delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti; 5) individuazione di un periodo transitorio, per quanto di durata limitata, per la programmazione e il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati.

“NON CE LA FACCIO....”

Lo *stress* lavoro-correlato è la “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”. La valutazione di questo rischio è parte integrante della valutazione globale dei rischi e viene fatta dal datore di lavoro, che si avvale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp) con il coinvolgimento del medico competente (se nominato), e previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls/Rlst).

Gli indicatori oggettivi e verificabili del rischio *stress* sono ripartiti in tre distinte famiglie:

- eventi sentinella (infortuni, malattie, sanzioni, lamentele, ecc.),
- contenuto del lavoro (ambiente, attrezzature, carichi e ritmi, orari e turni, ecc.),
- contesto del lavoro (ruolo ricoperto, autonomia decisionale, conflitti interpersonali, sviluppo di carriera, ecc.).